



AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.

ORDINANZA N°16/2018

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA

LIMITAZIONE PROVVISORIA ALLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO

DELLA A36 – AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA

\*\*\*

Il sottoscritto Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio, in qualità di rappresentante della Società in tutte le incombenze connesse all'esercizio delle tratte in concessione della Società medesima, ai sensi della Convenzione unica sottoscritta con la concedente Concessioni Autostradali Lombarde – CAL S.p.A.

VISTI

- la necessità di svolgere l'esercitazione di sicurezza ex D.Lgs. 264/06 nella canna Est della Galleria Solbiate;
- la necessità di provvedere al controllo ed alla manutenzione degli impianti a servizio delle gallerie SP2, Solbiate e Gorla;
- l'art.5 comma 3 e l'art.6 comma 6, del Decreto Legislativo del 30/04/1992, n.285, Nuovo Codice della Strada;
- il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R 495/1992 e s.m.i.;
- il D.M. 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (recante "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo") e s.m.i.;

ORDINA

che si dia corso alla chiusura della direzione Est della A36 nel tratto compreso tra lo Svincolo di Solbiate, p.k. 1+700, e lo Svincolo di Mozzate – Cislago, p.k. 8+700, mediante le seguenti limitazioni:

- uscita obbligatoria sullo Svincolo di Solbiate, p.k. 1+700, del traffico proveniente da Varese e diretto verso Como –carreggiata Est della A36-;
- chiusura dell’ingresso dello Svincolo di Solbiate, p.k. 1+700, per il traffico proveniente dalla viabilità ordinaria e diretto verso Como – carreggiata Est della A36-;

Tali limitazioni verranno poste in atto dalle ore 21:00 del giorno 15/11/2018 alle ore 02:00 del giorno 16/11/2018.

Lungo le deviazioni obbligate sarà apposta opportuna segnaletica.

**FA OBBLIGO**

A chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza avrà validità permanente e resterà in vigore sino alla sua revoca.

Attraverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del provvedimento medesimo, presso il TAR di competenza.

Entro il medesimo termine può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero competente, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento emanato con D.P.R. n.495/1992.

Fatto, letto e confermato.

Assago, 12/11/2018

Il Responsabile dell'Esercizio

Dott. Ing. Stefano Emilio Frigerio

